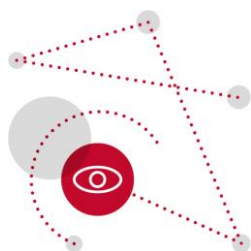


Focus Team Corporate
Compliance & Investigations



Team Leader

Alessandro De Nicola
alessandro.denicola@belex.com
Tel. +39-02-771131

Focus Team Public International
Law & Economic Diplomacy



Team Leader

Angelino Alfano
angelino.alfano@belex.com
Tel. +39-02-771131

Il 19° “pacchetto” di sanzioni UE nei confronti della Russia

1. Introduzione

Il 23 ottobre 2025, l'Unione europea (“UE”) ha introdotto nuove misure restrittive nei confronti della Russia, adottando un ulteriore “pacchetto” di sanzioni, il diciannovesimo dall'*escalation* nel conflitto russo-ucraino di inizio 2022.

Le misure adottate rappresentano un inasprimento del regime sanzionatorio già esistente e sono confluite nei seguenti regolamenti:

- i. Regolamento (UE) 2025/2033 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che modifica il Regolamento (UE) 833/2014 (“**Regolamento 833**”), concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;
- ii. Regolamento (UE) 2025/2037 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che modifica il Regolamento (UE) 269/2014 (“**Regolamento 269**”) concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
- iii. Regolamento (UE) 2025/2041 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che modifica il Regolamento (UE) 765/2006 (“**Regolamento 765**”), concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina;
- iv. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2035 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che attua il Regolamento 269;
- v. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2039 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che attua l'articolo 8 *bis*, paragrafo 1, del Regolamento 765.



Vincenzo Dell'Osso
vincenzo.delosso@belex.com
Tel. +39-02-771131

Riccardo Caselle
riccardo.caselle@belex.com
Tel. +39-02-771131

Elettra Gaspari
elettra.gaspari@belex.com
Tel. +39-02-771131

Elena Carrara
elena.carrara@belex.com
Tel. +39-02-771131

Eleonora Zelano
eleonora.zelano@belex.com
Tel. +39-02-771131

2. Impatti sul commercio

Rispetto ai pacchetti sanzionatori più recenti – in cui l'attenzione dell'Unione europea (“UE”) si era progressivamente concentrata sulle designazioni individuali e sull'inasprimento delle misure anti-elusive – il c.d. “diciannovesimo pacchetto” segna il ritorno a un approccio più incisivo sul piano merceologico e commerciale, con impatti diretti sulle catene di approvvigionamento energetiche, industriali e logistiche.

L'intervento introduce infatti un divieto graduale di importazione di gas naturale liquefatto (GNL) di origine o provenienza russa, misura che mira a ridurre la dipendenza residua dell'Unione dalle forniture energetiche di Mosca. Contestualmente, viene ampliata la portata dei divieti merceologici, includendo nuove categorie di beni industriali e chimici, tra cui gli idrocarburi aciclici, e vengono rafforzate le restrizioni relative al trasporto marittimo e alla copertura assicurativa e riassicurativa delle navi appartenenti alla c.d. “*shadow fleet*”, impiegate per aggirare i limiti imposti al commercio di petrolio russo.

Sul piano finanziario, il pacchetto introduce nuove restrizioni e obblighi di conformità che si estendono anche a istituzioni e prestatori di servizi di pagamento di Paesi terzi, incidendo in modo rilevante sull'ecosistema delle crypto-attività e sui sistemi di pagamento alternativi russi. Parallelamente, vengono ampliati i divieti di prestazione di servizi avanzati, includendo ambiti tecnologici strategici quali l'intelligenza artificiale e servizi connessi alle infrastrutture governative.

Un elemento di particolare rilievo è, inoltre, rappresentato dalla designazione di taluni operatori cinesi, ritenuti coinvolti nel commercio internazionale di greggio russo o nella circonvenzione dei divieti unionali, segnale questo del crescente impegno dell'UE nel contrastare forme di elusione delle misure restrittive.

La tempistica dell'intervento evidenzia un chiaro coordinamento transatlantico. A breve distanza dall'adozione del pacchetto europeo, gli Stati Uniti – nell'ambito della prima significativa *escalation* attuata dalla nuova amministrazione – hanno introdotto infatti sanzioni di tipo *full blocking* nei confronti dei due principali operatori del settore petrolifero russo (che, peraltro, risultano sanzionati anche dal Regno Unito, ma non ancora dall'UE), corredate da licenze transitorie limitate volte a consentire il *wind-down* delle operazioni in corso. Tale sincronizzazione temporale tra Bruxelles e Washington (benché non perfettamente allineata nel merito), con un *focus* sui settori energetico e finanziario, conferma la volontà condivisa di intensificare la pressione sui ricavi della Federazione Russa.

3. I contenuti principali del 19° pacchetto

Il nuovo pacchetto include, tra le altre, le seguenti misure:

- **estensione delle misure soggettive di congelamento dei beni e di divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche**, di cui al Regolamento 269, mediante l'inclusione di ulteriori 22 nuove persone fisiche – di cui una di nazionalità coreana – e 44 entità, tra cui una del Regno Unito, 2 statunitensi, 4 cinesi, 2 emiratine e una kirghisa;
- **altre misure di carattere soggettivo**, ampliando l'Allegato IV del Regolamento 833, che contiene l'elenco dei soggetti verso i quali è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, anche indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso e beni e tecnologie di cui all'Allegato VII;
- **estensione dei divieti relativi a energia**, anzitutto ampliando l'Allegato XXI del Regolamento 833 onde includere nell'ambito del divieto di importazione anche gli idrocarburi aciclici (codice NC 2901 10 00). L'articolo 3 *decies* introduce, al contempo, talune deroghe ed eccezioni. In particolare, è prevista: (i) una *grandfathering clause*, che consente l'esecuzione fino al 25 gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o contratti accessori¹. Di rilievo strategico è poi l'introduzione dell'articolo 5 *novodecies bis* Regolamento 833, che stabilisce un nuovo divieto all'importazione di gas naturale liquefatto (GNL) originario della, o esportato dalla, Russia. Dal 25 aprile 2026, sarà infatti vietato acquistare, importare o trasferire, anche indirettamente, GNL di origine russa, nonché prestare servizi connessi a tali forniture. Per i contratti di lunga durata conclusi prima del 17 giugno 2025 e aventi durata superiore a un anno, il suddetto divieto si applicherà dal 1 gennaio 2027, purché i contratti non siano stati successivamente modificati, salvo per adeguamenti tecnici o economici di natura non sostanziale;
- **estensione dei Paesi *partner***, aggiornando l'Allegato LI mediante l'inclusione di Australia, Giappone e Nuova Zelanda tra i Paesi *partner* autorizzati all'importazione di prodotti siderurgici originari della, o esportati dalla, Russia, a condizione che tali operazioni rispettino gli obblighi di tracciabilità e certificazione d'origine previsti dal regime unionale;
- **estensione dei divieti relativi all'esportazione**, ampliando l'elenco

¹ Sono poi previste: (i) esenzione specifica: dal 26 gennaio 2026 al 25 luglio 2026, è ammessa l'importazione in Ungheria di beni con codice NC 2901 10 00 – originari della, o esportati dalla, Russia –, a condizione che tali beni siano utilizzati esclusivamente nel territorio ungherese; è espressamente vietata la rivendita ad acquirenti localizzati in un altro Stato membro o in un paese terzo; (ii) deroga per i componenti tecnici destinati alla linea 3 della metropolitana di Budapest: ampliata la lista di codici doganali rilevanti; e (iii) deroga per lampade UV: sono consentiti, previa autorizzazione, l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di prodotti con codice NC 8539 49 inclusi nell'Allegato XXI, dopo aver accertato che ciò sia necessario per l'esercizio, manutenzione o riparazione di impianti per la disinfezione dell'acqua potabile, qualora non siano disponibili alternative al di fuori della Russia.

di beni inclusi al Regolamento 833, in particolare: (i) all'Allegato VII (inclusendo beni induttori SMDX, materiali e abbigliamento per combattimento militare, nonché taluni prodotti chimici); (ii) all'Allegato XXXIII (inclusendo, a titolo esemplificativo, pneumatici nuovi di gomma e taluni prodotti ceramici); si noti che taluni di questi beni figurano simultaneamente anche nell'Allegato XXXIII *octies*, al quale si applicano specifiche deroghe;

- **ampliamento del divieto di accesso e di operazioni con porti e chiuse**, mediante la modifica dell'articolo 3 *vicies* del Regolamento 833. Il divieto si estende ora alle navi elencate nell'Allegato XLII (anch'esso aggiornato), comprese quelle che trasportano minerali di origine o provenienza russa. Il divieto sui servizi assicurativi è stato inoltre rafforzato: oltre all'assicurazione, è ora vietata anche la prestazione di servizi di riassicurazione alle navi incluse nell'Allegato XLII. È stato inoltre modificato l'articolo 5 *bis sexies*: oltre al previgente divieto di effettuare operazioni con determinati porti e chiuse situati in Russia (Allegato XLVII, parte A), il divieto viene ora esteso anche a porti e chiuse situati al di fuori della Russia, indicati nell'Allegato XLVII, parte C, che tuttavia, per il momento, non contiene alcuna voce;
- **divieto di copertura assicurativa**, introdotto dal novello articolo 5 *duovicies* del Regolamento 833, per navi e aeromobili che sono stati operati dal governo russo o da persone giuridiche stabilite in Russia. In particolare, nei cinque anni successivi alla vendita o a qualsiasi forma di contratto di locazione di tali navi o aeromobili, è vietato vendere, fornire, sottoscrivere o concludere contratti che comportino il trasferimento di rischi derivanti dalla copertura assicurativa di tali navi o aeromobili o la cessione dell'esposizione a rischi associati a tale copertura;
- **misure volte a favorire il disinvestimento dalla Russia**, mediante la proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, dei termini previsti con riferimento a talune deroghe e a talune richieste di autorizzazione alle autorità nazionali competenti²;
- **ampliamento delle misure finanziarie e cripto-attività** (per maggiori dettagli, si rinvia al Paragrafo 5);
- **ampliamento del novero dei servizi di cui è vietata la prestazione**, attraverso la modifica dell'articolo 5 *quindecies* del Regolamento 833. In particolare, sono stati aggiunti nel novero dei servizi che non

² A titolo esemplificativo, è stata estesa l'eccezione al divieto di effettuare qualsiasi operazione, anche indirettamente, con le entità di cui all'articolo 5 *bis bis* del Regolamento 833 sino al 31 dicembre 2026 per le operazioni strettamente necessarie per la liquidazione di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo designato. È stata introdotta inoltre l'esenzione per effettuare operazioni con le entità elencate nell'Allegato XIX, parte A, voci 4 e 6, per attività legate al commercio e trasporto di petrolio greggio (NC 2709 00) e prodotti petroliferi (NC 2710) verso Paesi terzi, incluse operazioni nave a nave, purché il prezzo non superi il *price cap* fissato nell'Allegato XXVIII. Anche gli articoli 11 e 12 *ter* del Regolamento 833 sono stati modificati, *mutatis mutandis*, avendo a mente la nuova data del 31 dicembre 2026.

possono essere prestati (in relazione ai quali, il divieto si applicherà dal 25 novembre 2025): (i) servizi spaziali commerciali consistenti nell'osservazione della Terra o nella navigazione satellitare; (ii) servizi di intelligenza artificiale consistenti nell'accesso a modelli o piattaforme per l'addestramento, la messa a punto e l'inferenza degli stessi; (iii) servizi di calcolo ad alte prestazioni, compreso l'accesso a servizi di calcolo accelerato con unità di elaborazione grafica, o servizi di calcolo quantistico. Inoltre, viene introdotto il divieto di prestare servizi direttamente connessi ad attività turistiche in Russia³. Da ultimo, viene introdotto l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva dalle autorità competenti per la prestazione (anche indiretta) di servizi che non siano altrimenti soggetti alle misure restrittive di cui al Regolamento 833 al governo russo, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che detta prestazione è coerente con gli obiettivi del Regolamento 833 e del Regolamento 269⁴;

- **introduzione di divieti legati alle zone economiche speciali, preferenziali e di innovazione russe** di cui all'Allegato LII, come disposto dal novello articolo 5 *bis nonies* del Regolamento 833. In particolare, la nuova previsione vieta: (i) l'acquisto o l'aumento di partecipazioni nella proprietà o nel controllo di persone giuridiche registrate come residenti in tali zone, o con sede legale o stabile organizzazione al loro interno; (ii) la creazione di nuove imprese in partecipazione, succursali o uffici di rappresentanza in tali zone; (iii) la stipula di nuovi contratti o accordi per la fornitura di beni o servizi a tali zone, nonché dei relativi diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, da o per un uso in tali zone, o con le persone giuridiche *sub* (i). A decorrere dal 25 gennaio 2026, è poi previsto che i divieti si estendano anche al mantenimento di partecipazioni, *joint venture*, succursali, uffici di rappresentanza e contratti con soggetti stabiliti nelle citate zone. Ancora, è vietato concedere prestiti, crediti o altre forme di finanziamento, nonché prestare servizi di investimento connessi alle attività di cui sopra⁵. Sono comunque previste specifiche esenzioni e deroghe autorizzative;
- **introduzione di obblighi di notifica preventiva da parte del personale diplomatico russo**, dal 25 gennaio 2026.

4. Misure soggettive: ampliamento delle designazioni e armonizzazione delle definizioni chiave

L'estensione delle liste sanzionatorie conferma la crescente attenzione dell'UE verso i fenomeni di elusione (c.d. *circumvention*) delle misure restrittive.

³ Tale divieto non si applica all'esecuzione fino al 1 gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori.

⁴ Tale divieto non si applica all'esecuzione fino al 1 gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori.

⁵ Tali divieti si applicano anche a soggetti al di fuori delle zone elencate nell'Allegato LII che siano posseduti o controllati da entità soggette al divieto.

L'approccio adottato mira non solo a colpire i soggetti direttamente coinvolti in attività che compromettono l'integrità territoriale dell'Ucraina, ma anche coloro che – pur operando in modo indiretto – facilitano o consentono la violazione del regime sanzionatorio, ad esempio mediante flussi di capitali, beni o servizi verso persone o entità già designate.

In tale prospettiva, il nuovo pacchetto rafforza l'attenzione dell'UE nei confronti delle entità di Paesi terzi che potrebbero fungere da veicoli per l'elusione delle misure restrittive.

Oltre all'introduzione nelle liste di congelamento di numerosi nuovi soggetti (come indicato nel Paragrafo precedente), una novità di rilievo introdotta dal Regolamento (UE) 2025/2035 concerne la definizione dei concetti di “proprietà” e “controllo”, ora espressamente inseriti all'articolo 1, lettere i) e j), del Regolamento 269.

Le nuove definizioni recepiscono quanto già previsto nei paragrafi 63 e 64 delle *EU Best Practices for the effective implementation of restrictive measures*, ma il recepimento nell'ambito del Regolamento in parola conferisce loro valore normativo vincolante.

In particolare:

- i. la “**proprietà**” è identificata nel possesso (anche indiretto) di almeno il 50% dei diritti di proprietà o di una partecipazione maggioritaria in una persona giuridica, entità o organismo;
- ii. il “**controllo**” ricorre qualora sussista la capacità di nominare o revocare la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, esercitare un'influenza dominante, gestire congiuntamente le operazioni o condividere passività finanziarie.

La definizione di controllo viene inoltre estesa anche agli “organismi”, ampliando l'ambito soggettivo rilevante rispetto alla versione previgente.

Sebbene le disposizioni non introducano criteri nuovi rispetto alle sopra citate *EU Best Practices*, la loro inclusione nel corpo del Regolamento assicura altresì una maggiore coerenza interpretativa e uniformità applicativa all'interno dell'ordinamento unionale.

È stato inoltre introdotto un nuovo criterio di inserimento nelle liste sanzionatorie, riguardante le persone fisiche o giuridiche responsabili di azioni o politiche che contribuiscono alla deportazione, al trasferimento forzato o all'assimilazione forzata — inclusi l'indottrinamento e l'istruzione militarizzata — di minori ucraini, nonché coloro che sostengono o attuano tali pratiche.

5. Finanza, pagamenti e crypto-attività

Il c.d. “diciannovesimo pacchetto” ha introdotto rilevanti modifiche anche all'articolo 5 *bis quater* del Regolamento 833, rafforzando in modo sostanziale le limitazioni all'impiego dei sistemi finanziari della Russia.

Oltre al divieto già vigente di connessione al sistema di messaggistica finanziaria SPFS della Banca centrale di Russia o a piattaforme equivalenti,

il campo di applicazione è stato esteso ai servizi di messaggistica di pagamento istituiti dalla medesima Banca centrale. A decorrere dal 25 gennaio 2026, il divieto comprenderà qualsiasi sistema istituito dalla Banca centrale di Russia o da soggetti russi che offra funzionalità di messaggistica finanziaria, inclusi il Sistema di Pagamento Rapido (SBP) e il circuito Mir.

Resta preclusa l'esecuzione di operazioni con le entità elencate nell'Allegato XLIV, ora aggiornato per includere anche operatori che utilizzano sistemi diversi dallo SPFS, tra cui CJSC Alfa-Bank (Bielorussia), OJSC Sber Bank (Bielorussia), VTB Bank (Bielorussia) e VTB Bank (Kazakhstan).

È tuttavia prevista una deroga temporanea che consente l'esecuzione di contratti stipulati prima del 24 ottobre 2025 con tali soggetti, fino al 25 aprile 2026, nonché l'incasso dei relativi pagamenti entro lo stesso termine.

Sono inoltre introdotte esenzioni specifiche al divieto di utilizzo dei sistemi finanziari e di pagamento russi per le operazioni: (i) necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'UE e degli Stati membri o di organizzazioni internazionali con immunità ai sensi del diritto internazionale; (ii) effettuate da cittadini di Stati membri residenti in Paesi terzi; (iii) funzionali all'attuazione di programmi di responsabilità storica o al sostegno delle minoranze etniche degli Stati membri in Russia.

Inoltre, anche l'articolo 5 *bis quinquies* del Regolamento 833 è stato modificato, estendendo il divieto di operazioni con enti creditizi, finanziari o prestatori di servizi per crypto-attività anche ai fornitori di servizi di pagamento, elencati nell'Allegato XLV.

È stata inoltre introdotta la definizione di "entità speculare o subentrante", che ricomprende i soggetti collegati a entità già elencate, qualora sussistano almeno due elementi di continuità tra: contenuti o flussi operativi, marchio o interfaccia, struttura proprietaria o gestionale, migrazione di utenti o infrastruttura tecnica.

Per i soggetti aggiunti all'Allegato XLV, parte A, dal Regolamento (UE) 2025/2033, è prevista una deroga transitoria per i contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025, valida fino al 25 aprile 2026, inclusa la possibilità di ricevere i pagamenti connessi.

Il divieto di cui all'articolo 5 *ter*, paragrafo 2, inizialmente limitato alla fornitura di servizi di portafoglio, conti o custodia di crypto-attività a cittadini o residenti russi, è stato ampliato a tutti i servizi relativi alle crypto-attività, nonché all'emissione di strumenti di pagamento, al convenzionamento e ai servizi di disposizione ordini di pagamento, e all'emissione di moneta elettronica. Rispetto a tale divieto, sono previste un'eccezione e una deroga.

L'articolo 5 *ter bis* introduce infine il divieto di effettuare, anche indirettamente, qualsiasi operazione riguardante le crypto-attività elencate nell'Allegato LIII (attualmente limitato all'attività A7A5).

Sono state altresì introdotte nuove esenzioni al divieto di cui all'articolo 5 *nonies*, riguardante le operazioni con soggetti iscritti nell'Allegato XIV o da questi controllati per oltre il 50%.

6. Bielorussia

L'UE ha anche ampliato le misure restrittive nei confronti della Bielorussia, già emendate con il c.d. "diciottesimo pacchetto" di sanzioni, introdotto il 18 luglio 2025.

In particolare, le misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia includono, tra le altre:

- **estensione delle misure soggettive di congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche** mediante l'inclusione di ulteriori 5 persone fisiche e giuridiche bielorusse legate al complesso militare e industriale bielorusso;
- **misure relative all'*export***, con le quali viene esteso l'elenco dei beni in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse, di cui all'Allegato XVIII del Regolamento 765 (con l'inclusione, solo per citarne alcuni, di sali e minerali, articoli di gomma, tubi, pneumatici, mole e materiali da costruzione), la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, anche indiretta, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia, è vietata;
- **altre misure relative all'*export***, con le quali viene esteso l'elenco dei beni di cui all'Allegato V *bis* (con l'inclusione, solo per citarne alcuni, di componenti elettronici, telemetri, ulteriori sostanze chimiche utilizzate per la preparazione di propellenti, nonché ulteriori metalli, ossidi e leghe utilizzati nella fabbricazione di sistemi militari), relativo al divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia⁶;
- **misure relative all'*import***, con cui vengono inclusi tutti gli idrocarburi aciclici tra i beni originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia (che permettono a quest'ultima di diversificare le fonti di entrate, consentendo in tal modo il suo coinvolgimento nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina) elencati nell'Allegato XXVII del Regolamento 765, in relazione ai quali è previsto il divieto di acquisto, importazione e trasferimento, diretti o indiretti, nell'UE;
- **ulteriori restrizioni alla prestazione di servizi**, con cui il divieto di prestazione di servizi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per

un uso in Bielorussia viene esteso ai seguenti ulteriori servizi: (i) servizi di tenuta dei libri contabili; (ii) servizi integrati di ingegneria, pianificazione urbanistica, consulenza scientifica e tecnica connessi all'ingegneria, prove e analisi tecniche; (iii) *software* con determinati usi nel settore bancario e finanziario (come elencati nell'Allegato XXVI del Regolamento 765); (iv) a decorrere dal 25 novembre 2025, servizi spaziali commerciali consistenti nell'osservazione della Terra o nella navigazione satellitare, servizi di intelligenza artificiale (IA) consistenti nell'accesso a modelli o piattaforme per l'addestramento, la messa a punto e l'inferenza degli stessi, ovvero servizi di calcolo ad alte prestazioni, compreso l'accesso a servizi di calcolo accelerato con unità di elaborazione grafica, o servizi di calcolo quantistico.

Viene, inoltre, introdotto l'obbligo di ottenere un'**autorizzazione preventiva** dalle autorità competenti per la prestazione diretta o indiretta di servizi che **non** siano già soggetti alle misure restrittive di cui al Regolamento 765 alla Repubblica della Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie. In particolare, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione di tali servizi sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che detta prestazione è coerente con gli obiettivi del Regolamento 765;

- **l'estensione del divieto** di cui all'art. 1 *duovicies* del Regolamento 765 – prima limitato alla fornitura di servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini o residenti bielorussi e a persone giuridiche stabilite in Bielorussia – (i) **ai servizi per le cripto-attività**, come definiti nel Regolamento (UE) 2023/1114, (ii) **all'emissione di strumenti di pagamento, convenzionamento e servizi di disposizione di ordini di pagamento**, come definiti nella Direttiva (UE) 2015/2366 e (iii) **all'emissione di moneta elettronica**, come definita nella Direttiva 2009/110/CE⁷;
- la **previsione di nuove esenzioni** rispetto al divieto di effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con le banche elencate nell'Allegato XV del Regolamento 765 e con persone giuridiche stabilite in Bielorussia controllate per oltre il 50% dalle predette banche. In particolare, il divieto non si applica alle operazioni che: (i) sono necessarie per l'esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, la cui esportazione, la cui vendita, la cui fornitura, il cui trasferimento o il

⁷ Con riferimento a tale divieto, sono state previste: (i) un'esenzione per la fornitura delle credenziali di sicurezza personalizzate necessarie per accedere a un conto presso un ente creditizio o un istituto di moneta elettronica stabilito in uno Stato membro o in un Paese *partner* di cui all'Allegato V *ter bis* del Regolamento 765; e (ii) la possibilità di ottenere un'autorizzazione in caso di uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di un Paese *partner* compreso nell'elenco di cui all'Allegato V *ter bis*.

cui trasporto verso la Bielorussia sono consentiti ai sensi del Regolamento 765; (ii) sono strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del Regolamento 765; (iii) sono necessarie per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;

- l'introduzione di nuove **deroghe autorizzative** rispetto al **divieto di transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie elencati nell'Allegato XIV bis del Regolamento 765**. In particolare, le autorità possono autorizzare il transito di tali beni e tecnologie dopo aver accertato che i medesimi sono necessari per: (i) usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; (ii) l'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Bielorussia; (iii) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

Focus Team Corporate Compliance & Investigations

Il Focus Team è una costellazione di competenze in ambito penale, societario, compliance, lavoro e *privacy* a cui si aggiungono le risorse dedicate e la tecnologia di *e-discovery* del nostro team di *beLab*.

Alessandro De Nicola

Legal Risk, Compliance & Investigations

Vittorio Pomarici

Lavoro

Angelino Alfano

Internazionale, Public Affairs

Giuseppe Rumi

Regolamentare

Vincenzo Dell'Osso

Legal Risk, Compliance & Investigations

Andrea Savigliano

Regolamentare

Michela Maccarini

beLab

Francesco Sbisà

Penale

Giuseppe Manzo

Societario

Focus Team Public International Law & Economic Diplomacy

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con focus su *public international law* ed *economic diplomacy*.

Angelino Alfano

Internazionale, Public Affairs

Massimo Merola

Diritto dell'Unione Europea e Antitrust

Riccardo Bordi

Societario

Ziad Bahaa Eldin

Bancario e Finanziario

Manlio Frigo

Arte e beni culturali

Michele Saponaro

Societario

Sara Lembo

Antitrust

Stefano Simontacchi

Fiscale